

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 25/05/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 08/04/2004 ed estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 65, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso in esame, chiede all'Arbitro di condannare quest'ultimo al rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, nella misura di € 1.460,10, oltre interessi dal giorno del reclamo. Chiede inoltre la restituzione dell'ulteriore somma di € 404,00, corrispondente a n. 4 rate (settembre-dicembre 2009) erroneamente considerate come insolute dall'intermediario. L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia verte sul noto tema della mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota delle commissioni e degli oneri non maturati, corrisposti in occasione della stipula di contratti di finanziamento rimborsabili mediante delegazione di pagamento, estinti anticipatamente.

La decisione può essere adottata, pertanto, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento dell'ABF (v. in particolare Coll. coord., dec. n. 6167/14), secondo il quale, posto che nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere senz'altro



rimborsata la quota delle commissioni (comunque denominate) e dei costi non maturati nel tempo (cfr. art. 125-*sexies* TUB):

- 1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile gli oneri e i costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quelli che maturano nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);
- 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- 3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (*pro rata temporis*), dovendosi applicare la regola secondo cui tutte le commissioni continuative, pagate in anticipo al momento di conclusione del contratto, devono essere rimborsate per le quote imputabili alle rate non maturate (competenza economica);
- 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio parimenti consolidato che siano rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Nel caso di specie, malgrado il testo contrattuale preveda che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, le commissioni, le spese e gli oneri sostenuti dal cliente non siano rimborsabili, l'esame delle disposizioni contenenti la descrizione dei costi di cui è stato chiesto il rimborso consente di addivenire alle seguenti conclusioni:

- le commissioni bancarie (lett. C del prospetto delle condizioni economiche) sono da qualificare come *recurring*, in quanto riferibili anche ad alcune attività a carattere continuativo (in particolare, oneri per la conversione del tasso di interesse e per l'acquisizione della provvista: v. Coll. coord., dec. n. 5031/17);
- le commissioni di intermediazione (lett. E) vanno considerate *recurring*, in quanto la descrizione delle medesime non risulta distinta da quella delle altre voci, rendendo la relativa clausola sostanzialmente opaca;
- gli oneri assicurativi non sono indicati in contratto. Dalla documentazione in atti non si evince, peraltro, se ed in che misura il pagamento di detti oneri abbia avuto luogo, sicché, in mancanza di prova dell'avvenuto versamento del premio da parte del ricorrente, non è possibile disporre la restituzione di alcuna somma a tale titolo.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione della somma di € 911,89, oltre interessi dalla data del reclamo, come meglio specificata nella sottostante tabella:

rate pagate	65	rate residue	55	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
commissioni bancarie				573,92	263,05			263,05
commissione intermediazione				1.415,64	648,84			648,84
Totale								911,89

Non può essere accolta, di contro, la domanda di restituzione di quote insolute, non essendovi, agli atti del procedimento, alcuna evidenza documentale – ad es., buste paga del ricorrente - circa l'avvenuto addebito delle somme in contestazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso va dunque accolto, nei limiti sopra rappresentati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 911,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI